



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 maggio 2013 (09.08)
(OR. en)**

9246/13

PUBLIC 24

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DICEMBRE 2012

Il presente documento contiene:

- nell'ALLEGATO I, un elenco degli atti adottati dal Consiglio nel DICEMBRE 2012¹²;
- nell'ALLEGATO II, dettagli supplementari sull'adozione di tali atti. La PARTE I fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, come la data di adozione, la pertinente sessione del Consiglio, il numero del documento adottato e, se del caso, le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio. La PARTE II fornisce informazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche sull'adozione di altri atti.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>

Si noti che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi.

I processi verbali sono accessibili via Internet all'indirizzo

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>

**ELENCO DEGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
NEL DICEMBRE 2012****3204ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 3 dicembre 2012**

Regolamento (UE) n. 1216/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che istituisce, in occasione dell'adesione della Croazia all'Unione europea, misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari e agenti temporanei dell'Unione europea
GU L 351 del 20.12.2012, pagg. 33–33

Regolamento (UE) n. 1217/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea
GU L 351 del 20.12.2012, pagg. 34–35

Regolamento (UE) n. 1218/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 351 del 20.12.2012, pagg. 36–39

Regolamento (UE) n. 1259/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006
GU L 361 del 31.12.2012, pagg. 87–88

Decisione 2012/827/UE del Consiglio, del 18 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni
GU L 361 del 31.12.2012, pagg. 43–84

Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011

GU L 349 del 19.12.2012, pagg. 4–8

Decisione di esecuzione 2012/745/PESC del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

GU L 332 del 4.12.2012, pagg. 22–28

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1139/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che attua l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

GU L 332 del 4.12.2012, pagg. 1–7

Decisione 2012/749/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che proroga il periodo di applicazione della decisione 2010/371/UE, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP UE

GU L 333 del 5.12.2012, pagg. 46–47

Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

GU L 10 del 15.1.2013, pagg. 1–2

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1153/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

GU L 334 del 6.12.2012, pagg. 31–43

Decisione 2012/747/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà)

GU L 333 del 5.12.2012, pagg. 1–2

Conclusioni del Consiglio sulle energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo

16205/12

3205ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA), tenutasi a Bruxelles il 4 dicembre 2012

Conclusioni del Consiglio sul Codice di condotta (Tassazione delle imprese)
16489/12

Conclusioni del Consiglio sul Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento
16380/12

Decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
GU L 338 del 12.12.2012, pagg. 27–28

Decisione 2012/778 del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che abroga la decisione 2009/587/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta
GU L 342 del 14.12.2012, pagg. 43–44

Decisione 2013/6/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che modifica la decisione 2011/734/UE, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo
GU L 4 del 9.1.2013, pagg. 40–45

3206ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI), tenutasi a Bruxelles il 6 e 7 dicembre 2012

Decisione 2012/773 del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
GU L 340 del 13.12.2012, pagg. 1–6

Decisione 2012/774 del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
GU L 340 del 13.12.2012, pagg. 7–12

Decisione 2012/775 del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

GU L 340 del 13.12.2012, pagg. 13–18

Decisione 2012/776 del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

GU L 340 del 13.12.2012, pagg. 19–25

Decisione 2012/792/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994

GU L 351 del 20.12.2012, pagg. 47–47

Decisione 2012/763/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

GU L 337 dell'11.12.2012, pagg. 1–1

Conclusioni del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e sui servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica

16382/12

Dichiarazione del Consiglio sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012): prospettive per il futuro

17468/12

Conclusioni del Consiglio sulla donazione e il trapianto di organi

GU C 396 del 21.12.2012, pagg. 12–14

Conclusioni del Consiglio sull'invecchiamento in buona salute per tutto il corso della vita

GU C 396 del 21.12.2012, pagg. 8–11

3207^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 6 e 7 dicembre 2012

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

GU L 351 del 20.12.2012, pagg. 1–32

Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

GU L 344 del 14.12.2012, pagg. 1–2

Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2012, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2012

GU C 378 dell'8.12.2012, pagg. 3–3

Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2012, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2013

GU C 378 dell'8.12.2012, pagg. 4–4

Conclusioni del Consiglio sul seguito dato alla valutazione di Schengen relativa al Principato del Liechtenstein effettuata nel 2011

16366/12

2012/764/UE: Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti l'istituzione di un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

GU L 337 dell'11.12.2012, pagg. 48–49

Decisione 2013/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/005 SE/Saab, presentata dalla Svezia)

GU L 8 del 12.1.2013, pagg. 17–17

Decisione 2013/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motocicli, presentata dall'Italia)

GU L 8 del 12.1.2013, pagg. 16–16

Decisione 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/013 DK/Flextronics, presentata dalla Danimarca)
GU L 8 del 12.1.2013, pagg. 13–13

2013/15/EU: decisione 2013/15/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/014 RO/Nokia, presentata dalla Romania)
GU L 8 del 12.1.2013, pagg. 14–14

Decisione 2013/16/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/018 ES/Paesi Baschi prodotti metallici, presentata dalla Spagna)
GU L 8 del 12.1.2013, pagg. 15–15

Decisione 2013/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, presentata dalla Finlandia)
GU L 8 del 12.1.2013, pagg. 18–18

Decisione 2013/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, presentata dall'Austria)
GU L 8 del 12.1.2013, pagg. 12–12

Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza aerea contro le minacce terroristiche
17008/12

Strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020)
GU C 402 del 29.12.2012, pagg. 1–10

3208ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ), tenutasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 2012

Conclusioni del Consiglio sull'aggiornamento della comunicazione in materia di politica industriale: un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica

17566/12

Risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017

17311/12

Conclusioni del Consiglio sui progressi nell'ambito della strategia per l'evoluzione dell'unione doganale

17302/12

Conclusioni del Consiglio sull'Atto per il mercato unico II

16617/12

Conclusioni del Consiglio su "Un partenariato rafforzato per lo Spazio europeo della ricerca a favore dell'eccellenza e della crescita"

17003/12

3209ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 10 dicembre 2012

Decisione 2012/777 del Consiglio, del 10 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione

GU L 340 del 13.12.2012, pagg. 26–26

Conclusioni del Consiglio sull'Ucraina

17082/12

Decisione 2012/765/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2012, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2012/333/PESC

GU L 337 dell'11.12.2012, pagg. 50–52

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 del Consiglio, del 10 dicembre 2012, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012

GU L 337 dell'11.12.2012, pagg. 2–5

Conclusioni del Consiglio sulla situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo

17390/12

Conclusioni del Consiglio sul Mali

17391/12

Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

17478/1/12 REV 1

Conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente

17516/12

Conclusioni del Consiglio sulla Siria

17515/12

3210^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles l'11 dicembre 2012

Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 39 del 9.2.2013, pagg. 1–11

Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 60 del 2.3.2013, pagg. 52–128

Posizione (UE) n. 1/2013 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento dell'Unione europea e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati Adottata dal Consiglio l'11 dicembre 2012

GU C 39E del 12.2.2013, pagg. 1–6

Conclusioni del Consiglio sulla politica marittima integrata - agenda marina e marittima per la crescita e l'occupazione

16553/12

2012/793/UE: Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo in parola
GU L 349 del 19.12.2012, pagg. 3–3

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia
GU L 352 del 21.12.2012, pagg. 1–5

Conclusioni del Consiglio sulla nuova agenda CBRNE
16980/12

2013/4/Euratom: Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, inteso ad associare la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)
GU L 4 del 9.1.2013, pagg. 1–2

Conclusioni del Consiglio sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione
17604/12

Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 10-13 dicembre 2012)

Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima
GU L 39 del 9.2.2013, pagg. 30–40

Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti
GU L 351 del 20.12.2012, pagg. 40–46

3211^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Bruxelles il 17 dicembre 2012

Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

GU L 361 del 31.12.2012, pagg. 1–8

Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile

GU L 361 del 31.12.2012, pagg. 89–92

Regolamento (UE) n. 55/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, sull'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro

GU L 21 del 24.1.2013, pagg. 1–2

2013/5/UE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2012, sull'adesione dell'Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo

GU L 4 del 9.1.2013, pagg. 13–14

Regolamento (UE) n. 1231/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

GU L 350 del 20.12.2012, pagg. 1–7

Regolamento (UE) n. 1232/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

GU L 350 del 20.12.2012, pagg. 8–35

2012/794/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 dicembre 2012, che autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

GU L 349 del 19.12.2012, pagg. 55–56

2013/2/UE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2012, concernente la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia

GU L 3 dell'8.1.2013, pagg. 1–2

Conclusioni del Consiglio su un Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee.
17282/12

3212ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA), tenutasi a Bruxelles il 18, 19 e 20 dicembre 2012

Regolamento (UE) n. 1242/2012 del Consiglio, del 18 dicembre 2012, che fissa, per la campagna di pesca 2013, i prezzi d'orientamento e i prezzi unionali alla produzione di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

GU L 352 del 21.12.2012, pagg. 6–9

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 11/2012 della Corte dei conti europea dal titolo: "Aiuti diretti per le vacche nutrici, le pecore e le capre erogati nel quadro della parziale applicazione delle disposizioni sull'RPV"

17806/12

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 14/2012 della Corte dei conti europea dal titolo: "Applicazione della normativa dell'UE in materia di igiene nei macelli dei paesi che hanno aderito all'UE a partire dal 2004"

17807/12

Conclusioni del Consiglio "Verso un approvvigionamento sicuro di radioisotopi per uso medico nell'Unione europea"

17453/12

2013/11/UE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2012, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica dell'allegato IV (Energia) e dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

GU L 7 dell'11.1.2013, pagg. 1–2

Regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

GU L 352 del 21.12.2012, pagg. 10–12

3213ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 20 dicembre 2012

Regolamento (UE) n. 174/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 63 del 6.3.2013, pagg. 1–4

Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

GU L 39 del 9.2.2013, pagg. 12–29

Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

GU L 17 del 19.1.2013, pagg. 1–12

Regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

GU L 17 del 19.1.2013, pagg. 13–24

Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

GU L 26 del 26.1.2013, pagg. 27–29

Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde

GU L 356 del 22.12.2012, pagg. 22–33

2013/64/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo

GU L 26 del 26.1.2013, pagg. 30–33

Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con il Principato di Andorra, la Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco

17783/12

Decisione di esecuzione 2012/809/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

GU L 352 del 21.12.2012, pagg. 47–48

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

GU L 352 del 21.12.2012, pagg. 13–14

Decisione 2012/811/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

GU L 352 del 21.12.2012, pagg. 50–53

Decisione 2012/810/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
GU L 352 del 21.12.2012, pagg. 49–49

Regolamento (UE) n. 1245/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
GU L 352 del 21.12.2012, pagg. 15–15

Conclusioni del Consiglio, del 20 e 21 dicembre 2012, su una richiesta all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
GU C 400 del 28.12.2012, pagg. 3–3

2013/3/UE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Polonia
GU L 3 dell'8.1.2013, pagg. 5–6

Regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione)
GU L 359 del 29.12.2012, pagg. 32–44

Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale
GU C 398 del 22.12.2012, pagg. 1–5

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 13/2012 della Corte dei conti europea:
"Assistenza dell'Unione europea allo sviluppo in materia di approvvigionamento di acqua potabile e impianti igienico-sanitari di base nei paesi dell'Africa subsahariana"
17288/12

Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con i paesi dell'EFTA
17151/12

Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio - Futuro contributo finanziario svizzero a favore della Croazia
17723/12

Decisione 2012/812/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq
GU L 352 del 21.12.2012, pagg. 54–54

Conclusioni del Consiglio sulla politica estera dell'UE in materia di aviazione – Affrontare le sfide future

17558/12

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro

16826/12

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI DICEMBRE 2012			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
3204^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 3 dicembre 2012			
Regolamento (UE) n. 1216/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che istituisce, in occasione dell'adesione della Croazia all'Unione europea, misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari e agenti temporanei dell'Unione europea	PE-CONS 58/12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 1217/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea	PE-CONS 59/12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Regolamento (UE) n. 1218/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 3207^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 6 e 7 dicembre 2012	PE-CONS 61/12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale	PE-CONS 56/12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli

Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea	PE-CONS 60/12	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2012, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2012	17145/1/12 REV 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE, NL, SE, UK
Dichiarazione della Commissione sul bilancio rettificativo n. 6/2012 e sulle risorse proprie basate sull'RNL La Commissione conferma che i contributi degli Stati membri corrispondenti alle risorse proprie basate sull'RNL necessari per finanziare il bilancio rettificativo n. 6/2012 saranno imputati da Eurostat ai bilanci e conti nazionali del 2012, anche se l'erogazione reale doveva avvenire nel gennaio 2013, in conformità delle pertinenti norme contabili applicate da Eurostat.			

Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2012, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2013	17146/1/12 REV 1	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: NL, AT, SE, UK
Dichiarazione congiunta del Consiglio e del Parlamento europeo 1. Stanziamenti di pagamento per il 2013 Tenendo conto degli sforzi di risanamento di bilancio compiuti attualmente negli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio, prendendo atto del livello di pagamenti proposto dalla Commissione per il 2013, concordano su una riduzione del livello degli stanziamenti di pagamento per il 2013 rispetto al progetto di bilancio della Commissione. Chiedono alla Commissione di compiere qualsiasi intervento necessario conformemente al trattato e, in particolare di richiedere stanziamenti di pagamento aggiuntivi in un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti inclusi nel bilancio 2013 si rivelassero insufficienti per coprire le spese che rientrano nella sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione), nella sottorubrica 1b (Coesione per la crescita e l'occupazione), nella rubrica 2 (Conservazione e gestione delle risorse naturali), nella rubrica 3 (Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia) e nella rubrica 4 (L'Unione europea come attore globale). Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio esortano la Commissione a presentare entro la metà di ottobre 2013 importi aggiornati riguardanti la situazione e le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento della sottorubrica 1b e lo sviluppo rurale nell'ambito della rubrica 2 e a presentare, se necessario, un progetto di bilancio rettificativo. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono consapevoli della possibilità che sia necessario un progetto di bilancio rettificativo già entro la metà del 2013. Nell'intento di facilitare la decisione sul livello degli stanziamenti di pagamento nel contesto della procedura annuale di bilancio, le tre istituzioni convengono di esaminare il modo migliore per far sì che le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento in regime di gestione concorrente corrispondano alle necessità.			

Il Parlamento europeo e il Consiglio prenderanno posizione sull'eventuale progetto di bilancio rettificativo quanto più rapidamente possibile onde evitare carenze di stanziamenti di pagamento. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a procedere senza indugio a eventuali storni di stanziamenti di pagamento, anche tra rubriche del quadro finanziario, al fine di sfruttare al meglio gli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e adeguarli all'esecuzione e alle esigenze effettive. Conformemente al punto 18 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano l'esigenza di garantire, tenuto conto dell'esecuzione, un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti per pagamenti in relazione agli stanziamenti per impegni, in modo da evitare evoluzioni abnormi degli impegni residui ("RAL").

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigileranno attentamente sullo stato di attuazione del bilancio 2013, durante tutto l'anno, concentrandosi sull'esecuzione dei pagamenti, sulle domande di rimborso ricevute e sulle previsioni rivedute e basandosi sulle informazioni dettagliate della Commissione.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano comunque la loro responsabilità condivisa per cui, a norma dell'articolo 323 del TFUE, " il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.

2. Fabbisogno di pagamenti per il 2012

Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che il livello dei pagamenti proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio 2013 si basava sull'ipotesi che il fabbisogno di pagamenti del 2012 fosse coperto con gli stanziamenti disponibili nel bilancio 2012. Tuttavia, gli stanziamenti di pagamento addizionali autorizzati nel bilancio rettificativo n. 6/2012 sono stati ridotti di 2,9 miliardi di EUR rispetto all'importo proposto dalla Commissione e non corrispondono al livello di tutte le richieste di pagamento ricevute.

La Commissione si impegna pertanto a presentare nella fase iniziale del 2013 un progetto di bilancio rettificativo con l'obiettivo unico di soddisfare le richieste in sospeso del 2012, non appena le sospensioni saranno revocate, e di ottemperare agli altri obblighi giuridici incombenti senza pregiudicare la corretta esecuzione del bilancio 2013.

Per assicurare una buona ed accurata gestione del bilancio dell'UE, il Parlamento europeo e il Consiglio prenderanno posizione su questi progetti di bilanci rettificativi il più rapidamente possibile al fine di colmare qualsiasi residua lacuna.

3. La rubrica 5 e l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono di non includere per ora nel bilancio 2013 l'incidenza di bilancio dell'adeguamento delle retribuzioni per l'esercizio 2011. Fatta salva la posizione del Consiglio nelle cause c-66/12, c-63/12, c-196/12 e c-453/12, chiedono congiuntamente alla Commissione, qualora la Corte si pronunciasse a favore della Commissione e non appena ciò avverrà, di presentare un progetto di bilancio rettificativo inteso a finanziare, se del caso, l'impatto dell'adeguamento relativo al 2011 per le istituzioni, compresi il suo effetto retroattivo sugli esercizi precedenti ed eventuali interessi di mora.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano pertanto ad approvare tale bilancio rettificativo il più rapidamente possibile e a prevedere gli stanziamenti aggiuntivi necessari senza pregiudicare le priorità politiche.

Dichiarazione delle delegazioni dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito

I Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito osservano che in assenza di una procedura di adozione formale stabilita dal diritto dell'Unione per documenti politici, come le conclusioni e le dichiarazioni, il Consiglio si pronuncia in merito per consenso. Ciò rispecchia una prassi del Consiglio ben consolidata in base alla quale essi non sono approvati se un membro del Consiglio vi si oppone. Pertanto, se le dichiarazioni sono portate avanti senza l'accordo per consenso del Consiglio, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito non considerano tali dichiarazioni come adottate e non ritengono se stessi o il Consiglio vincolati dal loro contenuto.

Dichiarazione della delegazione danese

La Danimarca vota a favore del bilancio del 2013. Al tempo stesso, la Danimarca non appoggia la dichiarazione relativa alla sospensione dei pagamenti nel 2012, che essa considera correlata al bilancio rettificativo n. 6/2012 in merito al quale la Danimarca aveva espresso voto contrario.

3210^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI)
tenutasi a Bruxelles l'11 dicembre 2012

Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE-CONS 48/12

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli tranne:
astenuiti: AT

Dichiarazione della Germania

1. In base al presupposto - tenuto conto anche del considerando 4 - che il regolamento non si prefigge di vietare altre misure adottate dagli Stati membri per proteggere la popolazione dai rischi presentati dalle sostanze chimiche elencate, segnatamente dai rischi per la salute, la Germania deplora che non sia stato possibile chiarire, nell'articolato o nei considerando del regolamento, che le disposizioni vigenti a livello europeo e nazionale, in particolare quelle relative alla protezione della salute, restano impregiudicate. Riconosciamo che, in alternativa a una siffatta disposizione, è stato introdotto nel considerando 4 un riferimento alle norme vigenti per la protezione dell'ambiente e dei lavoratori. Il riferimento alle norme in materia di protezione dei lavoratori è tuttavia insufficiente.
2. La Germania sottolinea che una maggiore armonizzazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti interessati sarebbe stata auspicabile nella prospettiva del mercato interno e onde evitare alle imprese oneri burocratici superflui. Inoltre, in linea con l'obiettivo del regolamento e per evitare oneri burocratici, soltanto il distributore dovrebbe essere soggetto all'obbligo di etichettatura previsto nel regolamento.

Dichiarazione della Bulgaria

"La Bulgaria riconosce pienamente l'importanza di stabilire un quadro legislativo comune con norme armonizzate per l'immissione sul mercato e l'uso di precursori di esplosivi, che mirerebbe altresì a rafforzare il livello di sicurezza pubblica e a ridurre il rischio di attacchi terroristici nell'Unione.

La Bulgaria sosterrà pertanto l'adozione del regolamento.

Tuttavia desideriamo esprimere il nostro rincrescimento in quanto il regolamento proposto non raggiunge i suoi obiettivi.

La Bulgaria ritiene che lo scopo del regolamento, per quanto riguarda sia il funzionamento del mercato interno sia le questioni relative alla sicurezza, potrebbe essere meglio raggiunto con un regime più semplice.

La Bulgaria ritiene pertanto che l'opzione che causerebbe il minore onere amministrativo sarebbe non derogare in alcun modo alle restrizioni a livello dell'UE.

Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE-CONS 52/12

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli tranne:
astenuiti: UK

Dichiarazione del Regno Unito e della Bulgaria

Il Regno Unito e la Bulgaria si rammaricano del fatto che nell'introdurre la fase Euro 5 dei limiti alle emissioni senza prove di benefici proporzionati, non siano stati seguiti i principi del miglioramento della regolamentazione e della definizione di politiche basate su dati di fatto.

Posizione (UE) n. 1/2013 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento dell'Unione europea e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati. Adottata dal Consiglio l'11 dicembre 2012

16737/1/12 REV 1

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli

Dichiarazione della Francia

La Francia ritiene prematura la scadenza per la ratifica degli accordi di partenariato economico stabilita nel progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio. Infatti, tale scadenza rischierebbe di comportare l'esclusione di alcuni paesi che hanno concluso negoziati dall'elenco dei paesi che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato dell'UE. Data la sua vicinanza, essa potrebbe suscitare una certa incomprensione nei paesi ACP, il che sarebbe pregiudizievole al processo di negoziato di APE regionali completi.

Se, da un lato, è importante stabilire una data di scadenza per la ratifica, occorre, dall'altro, che questa sia tuttavia compatibile con i processi decisionali nazionali dei paesi ACP e permetta ai medesimi di prepararsi meglio all'entrata in vigore degli APE. È inoltre essenziale che tali accordi siano attuati dalle due parti in un clima di fiducia e in uno spirito di partenariato. La Francia ha costantemente sostenuto il processo degli accordi di partenariato economico, da essa ritenuti veri e propri partenariati a favore dello sviluppo dei paesi ACP. In questa prospettiva, in occasione dell'intervento dinanzi all'Assemblea nazionale senegalese a Dakar del venerdì 12 ottobre 2012, il Presidente della Repubblica francese si è espresso a favore di una migliore presa in considerazione degli interessi africani nel quadro dei negoziati degli APE nonché di un rilancio delle discussioni con condizioni di calendario e di contenuto più favorevoli per i paesi africani. Per tali motivi, la Francia comprende le argomentazioni del Parlamento europeo che hanno indotto tale istituzione a chiedere un differimento di tale scadenza al 2016 e pertanto è favorevole alla tenuta di un trilog per convenire di un'ulteriore scadenza per la ratifica, che consentirebbe ai paesi ACP di beneficiare di un termine supplementare, dando nel contempo maggiore visibilità alla tappa finale del processo.

Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 10-13 dicembre 2012)

Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

PE-CONS 78/12

Non applicabile

Non applicabile

Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

PE-CONS 66/12

Non applicabile

Non applicabile

3211^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Bruxelles il 17 dicembre 2012

Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

PE-CONS 72/11

maggioranza qualificata

tutti gli Stati membri favorevoli
non partecipanti: ES, IT

Dichiarazione degli Stati membri partecipanti

sulla quota di distribuzione delle tasse di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario

Gli Stati membri partecipanti attendono con fiducia le decisioni del comitato ristretto, che sarà istituito in seno al consiglio d'amministrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti, in merito al livello delle tasse di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario e alla quota di distribuzione di tali tasse tra gli Stati membri partecipanti.

Nel decidere la quota di distribuzione delle tasse di rinnovo, i rappresentanti degli Stati membri partecipanti si atterranno ai criteri enunciati nell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, onde consentire a tutti gli Stati membri partecipanti di mantenere l'attuale gettito di tasse di rinnovo e, nel contempo, garantire che gli Stati membri con un gettito di tasse di rinnovo attualmente basso lo incrementino in misura significativa.

Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile

18855/2/12 REV 2

unanimità

tutti gli Stati membri favorevoli
non partecipanti: ES, IT

Regolamento (UE) n. 55/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, sull'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro

17787/10

unanimità

tutti gli Stati membri favorevoli

**3213^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA)
tenutasi a Bruxelles il 20 dicembre 2012**

Regolamento (UE) n. 174/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE-CONS 57/12

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli

Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

PE-CONS 65/12

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli

Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

PE-CONS 62/12

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli

Dichiarazione della Commissione

La Commissione accoglie con favore l'accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra¹.

- a) Come previsto dal regolamento (UE) n. 19/2013, la Commissione presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'accordo e sarà pronta a discutere con la competente commissione del Parlamento europeo tutte le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.
- b) La Commissione attribuirà importanza particolare all'efficace attuazione degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile contemplati nell'accordo, tenendo conto delle informazioni specifiche fornite dagli organi di controllo competenti delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e degli accordi multilaterali sull'ambiente elencati al titolo IX dell'accordo. In questo contesto, la Commissione richiederà anche i pareri dei pertinenti gruppi consultivi della società civile.
- c) Dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione per le banane il 31 dicembre 2019, la Commissione valuterà la situazione del mercato delle banane dell'Unione e la situazione dei produttori di banane dell'Unione. La Commissione riferirà le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio e accluderà una valutazione preliminare del funzionamento del "Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité" (POSEI) nel preservare la produzione di banane nell'Unione.

¹ GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione

Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo e del regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ¹. A tal fine convengono quanto segue:

- su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione europea riferisce a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte della Colombia o del Perù dei relativi impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
- Qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento (UE) n. 19/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Ove la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta.

Dichiarazione del Belgio

Il Belgio insiste che nella valutazione dell'impatto di cui all'articolo 15, paragrafo 3, la Commissione presti la massima attenzione agli effetti sui prezzi per i consumatori.

Regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

PE-CONS 63/12

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli

Dichiarazione della Commissione

La Commissione accoglie con favore l'accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra².

Come previsto dal regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della parte IV dell'accordo e sarà pronta a discutere con la competente commissione del Parlamento europeo in merito a tutte le questioni derivanti dall'attuazione della parte IV dell'accordo.

La Commissione attribuirà importanza particolare all'efficace attuazione degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile contemplati nell'accordo, tenendo conto delle informazioni specifiche fornite dagli organi di controllo competenti delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e degli accordi multilaterali elencati alla parte IV, titolo VIII, dell'accordo. In questo contesto, la Commissione richiederà anche i pareri dei pertinenti gruppi consultivi della società civile.

Dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione per le banane il 31 dicembre 2019, la Commissione valuterà la situazione del mercato delle banane dell'Unione e la situazione dei produttori di banane dell'Unione. La Commissione riferirà le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio accludendo una valutazione preliminare del funzionamento del "Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité" (POSEI) nel preservare la produzione di banane nell'Unione.

² GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione

Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo e del regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra³. A tal fine convengono quanto segue:

- su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione europea riferisce a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte dei paesi dell'America centrale degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
- Qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento (UE) n. 20/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Ove la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta.

Dichiarazione del Belgio

Il Belgio insiste che nella valutazione dell'impatto di cui all'articolo 15, paragrafo 3, la Commissione presti la massima attenzione agli effetti sui prezzi per i consumatori.

Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini	16066/12	unanimità	tutti gli Stati membri favorevoli
---	----------	-----------	-----------------------------------

³ GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13.

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI DICEMBRE 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3204^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 3 dicembre 2012	
Regolamento (UE) n. 1259/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006 15776/12 Decisione 2012/827/UE del Consiglio, del 18 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni 15780/12 Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 15912/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione di esecuzione 2012/745/PESC del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan 15983/12 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1139/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che attua l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan 15988/12 Decisione 2012/749/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che proroga il periodo di applicazione della decisione 2010/371/UE, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP UE 16208/12 Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari 8741/12 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1153/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 15931/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione 2012/747/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) 15135/12 Conclusioni del Consiglio sulle energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo 16205/11	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3205^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA), tenutasi a Bruxelles il 4 dicembre 2012 Conclusioni del Consiglio sul Codice di condotta (Tassazione delle imprese) 16489/12 Conclusioni del Consiglio sul Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento 16380/12 Decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 16475/2/12 REV 2 Decisione 2012/778 del Consiglio, del 4 dicembre 2012 , che abroga la decisione 2009/587/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta 16824/12 Decisione 213/6/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che modifica la decisione 2011/734/UE, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo 15649/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3206^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI), tenutasi a Bruxelles il 6 e 7 dicembre 2012 Decisione 2012/773 del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 16123/12 Decisione 2012/774 del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 16124/12 Decisione 2012/775 del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 16126/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI

Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche

Dichiarazione di Malta

Malta riconosce e sostiene pienamente l'obiettivo delle decisioni del Consiglio riguardanti la Turchia, la Repubblica di Montenegro, la Repubblica d'Albania e la Repubblica di San Marino.

Malta è tuttavia del parere che tali decisioni del Consiglio debbano attuare i principi relativi al coordinamento della sicurezza sociale previsti dagli accordi di associazione e non debbano eccedere il mandato né ampliare il campo di applicazione di siffatti accordi.

Malta rileva che le decisioni del Consiglio riguardanti la Repubblica d'Albania e la Repubblica di Montenegro attueranno il principio della parità di trattamento anche se i rispettivi accordi di associazione non prevedono esplicitamente una clausola di parità di trattamento.

Malta è pertanto del parere che l'inserimento di una clausola di parità di trattamento in tali decisioni del Consiglio non debba essere interpretato nel senso che Malta considera la parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi un principio generale del diritto dell'UE o che tale inserimento stabilisce un precedente riguardo a eventuali futuri accordi tra l'UE e paesi terzi in materia di coordinamento della sicurezza sociale o riguardo a future decisioni del Consiglio che attuano siffatti accordi.

Malta si astiene pertanto sulle decisioni del Consiglio riguardanti la Repubblica d'Albania e la Repubblica di Montenegro.

Decisione 2012/776 del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

16127/12

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio ricorda le cause C-431/11 e C-656/11 pendenti dinanzi alla Corte di giustizia, nelle quali la Corte sta esaminando la questione della base giuridica appropriata per l'adozione, rispettivamente, della decisione 2011/407/UE del Consiglio, del 6 giugno 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell'accordo SEE e della decisione 2011/863/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Poiché la base giuridica proposta per la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che il Consiglio deve adottare in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia è la stessa delle due decisioni summenzionate, l'Unione europea accetterà una decisione che il consiglio di associazione deve adottare solo dopo l'emissione della sentenza della Corte di giustizia nelle due cause suddette.

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Dichiarazione comune dell'Irlanda, dei Paesi Bassi e del Regno Unito Il titolo IV della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 45, paragrafo 1, affermano chiaramente che "la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata". L'articolo 45, paragrafo 2, del TFUE prevede che "essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri". L'articolo 48 del TFUE attribuisce al Consiglio la facoltà di adottare in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori. L'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito pertanto escludono che l'articolo 48 possa fornire una base giuridica per misure rivolte a persone che non siano lavoratori dipendenti o autonomi degli Stati membri e persone a loro carico che si spostano all'interno dell'Unione. Secondo il parere dell'Irlanda, dei Paesi Bassi e del Regno Unito, che è coerente con la base giuridica citata per altre misure di questo tipo, tali misure rientrano giustamente nel campo di applicazione del titolo V della parte terza del TFUE, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b). Esso fornisce nello specifico una base giuridica per l'adozione di misure che definiscono i diritti dei cittadini di paesi terzi che entrano nell'Unione. L'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito ritengono dunque che l'articolo 48 del TFUE non sia la base giuridica appropriata per la decisione del Consiglio e che l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), debba essere la base giuridica appropriata per la misura in questione. L'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito si riservano il diritto di adire le vie legali necessarie per assicurare l'inclusione della base giuridica appropriata.	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI

Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche

Dichiarazione della Bulgaria

sull'articolo 39, paragrafo 2 del protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e sull'articolo 11, paragrafi 1 e 2 delle disposizioni transitorie e finali del progetto di decisione

1. Articolo 39, paragrafo 2

L'articolo 39, paragrafo 2 del protocollo addizionale introduce l'obbligo per tutti gli Stati membri, all'atto di determinare il diritto a pensioni e rendite di vecchiaia, di decesso e d'invalidità, nonché l'assistenza sanitaria del lavoratore di nazionalità turca e della sua famiglia residenti nella Comunità, di tener conto soltanto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro, ma non di quelli compiuti sotto la legislazione turca. Tenendo presenti l'articolo 39, paragrafo 2 del protocollo addizionale, che costituisce la base giuridica per l'adozione della decisione, e il regolamento (UE) n. 1231/10, ai sensi dei quali il cumulo dei periodi è possibile soltanto se effettuato dagli Stati membri, ma non per i periodi maturati in Turchia, la Bulgaria dichiara che nel determinare il diritto dei lavoratori di nazionalità turca ad alcuni tipi delle suddette pensioni e rendite terrà conto soltanto dei periodi di assicurazione compiuti esclusivamente sotto la legislazione di uno Stato membro e non terrà conto dei periodi di assicurazione maturati in Turchia.

2. Articolo 11, paragrafi 1 e 2

L'articolo 11, paragrafo 1 stabilisce che la decisione non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la sua entrata in vigore.

L'articolo 11, paragrafo 2 stabilisce che, fatto salvo il paragrafo 1 (secondo il quale i diritti sono acquisiti soltanto per il periodo successivo all'entrata in vigore della decisione), un diritto è acquisito a norma della decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

La Repubblica di Bulgaria dichiara che le prestazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del progetto di decisione saranno determinate e concesse al più presto dopo la data di entrata in vigore della decisione, anche nei casi in cui il diritto a tali prestazioni sia basato su un evento verificatosi prima di detta data.

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione 2012/792/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994 7883/1/12 REV 1	
Decisione 2012/763/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2012 , relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea 16111/12	
Conclusioni del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e sui servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica 16382/12	
Dichiarazione del Consiglio sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012): prospettive per il futuro 17468/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla donazione e il trapianto di organi 16666/12 Conclusioni del Consiglio sull'invecchiamento in buona salute per tutto il corso della vita 16665/12 3207^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 6 e il 7 dicembre 2012 Conclusioni del Consiglio sul seguito dato alla valutazione di Schengen relativa al Principato del Liechtenstein effettuata nel 2011 16366/12 2012/764/UE: Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2012, relativa alla richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti l'istituzione di un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 14987/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione 2013/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/005 SE/Saab, presentata dalla Svezia) 15243/12	
Decisione 2013/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motocicli, presentata dall'Italia) 15290/12	
Decisione 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/013 DK/Flextronics, presentata dalla Danimarca) 15245/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione 2013/15/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/014 RO/Nokia, presentata dalla Romania) 15292/12 Decisione 2013/16/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/018 ES/Paesi Baschi prodotti metallici, presentata dalla Spagna) 15294/12 Decisione 2013/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, presentata dalla Finlandia) 15296/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione 2013/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, presentata dall'Austria) 15240/12 Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza aerea contro le minacce terroristiche 17008/12 Strategia dell'UE in materia di droga (2013-2020) 16693/12 3208ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ), tenutasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 2012 Conclusioni del Consiglio sull'aggiornamento della comunicazione in materia di politica industriale: un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica 17566/12 Risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017 17311/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sui progressi nell'ambito della strategia per l'evoluzione dell'unione doganale 17302/12 Conclusioni del Consiglio sull'Atto per il mercato unico II 16617/12 Conclusioni del Consiglio su "Un partenariato rafforzato per lo Spazio europeo della ricerca a favore dell'eccellenza e della crescita" 17003/12 3210^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 10 dicembre 2012 Decisione 2012/777 del Consiglio, del 10 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione 16468/12 Conclusioni del Consiglio sull'Ucraina 17082/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione 2012/765/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2012 , che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2012/333/PESC 16894/12 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 del Consiglio del 10 dicembre 2012 che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 16895/12 Conclusioni del Consiglio sulla situazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo 17390/12 Conclusioni del Consiglio sul Mali 17391/12 Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) 17478/1/12 REV 1 Conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente 17516/12 Conclusioni del Consiglio sulla Siria 17515/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3210^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles l'11 dicembre 2012 Conclusioni del Consiglio sulla politica marittima integrata - agenda marina e marittima per la crescita e l'occupazione 16613/12 2012/793/UE: Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo in parola 16770/12 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia 16716/12 Conclusioni del Consiglio sulla nuova agenda CBRNE 16980/12	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI DICEMBRE 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2013/4/Euratom: Decisione del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, inteso ad associare la Confederazione svizzera al programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) 16911/12 Conclusioni del Consiglio sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione 17604/12 Dichiarazione del Consiglio Il Consiglio sottolinea che la formula "in tutte le sue dimensioni" contenuta nel paragrafo 3 delle sue conclusioni sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione può essere intesa unicamente come riferimento alle tre questioni di cui al paragrafo 9 delle conclusioni del Consiglio europeo di dicembre 2006, vale a dire il funzionamento delle istituzioni dell'UE, l'ulteriore sviluppo della politica dell'UE e il relativo finanziamento sostenibile. 3211^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Bruxelles il 17 dicembre 2012 2013/5/UE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2012 , sull'adesione dell'Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo 9671/12 Regolamento (UE) n. 1231/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali 16581/12	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI DICEMBRE 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Regolamento (UE) n. 1232/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca 16582/12 2012/794/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 dicembre 2012, che autorizza la Bulgaria e la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 17276/1/12 + 16662/12 2013/2/UE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2012, concernente la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia 16900/12 Conclusioni del Consiglio su un Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee. 17282/12 3212^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA), tenutasi a Bruxelles il 18, 19 e 20 dicembre 2012 Regolamento (UE) n. 1242/2012 del Consiglio, del 18 dicembre 2012, che fissa, per la campagna di pesca 2013, i prezzi d'orientamento e i prezzi unionali alla produzione di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 16899/12	Non partecipanti alla decisione: UK, IE, DK

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 11/2012 della Corte dei conti europea dal titolo: "Aiuti diretti per le vacche nutrici, le pecore e le capre erogati nel quadro della parziale applicazione delle disposizioni sull'RPU" 17806/12 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 14/2012 della Corte dei conti europea dal titolo: "Applicazione della normativa dell'UE in materia di igiene nei macelli dei paesi che hanno aderito all'UE a partire dal 2004" 17807/12 Conclusioni del Consiglio "Verso un approvvigionamento sicuro di radioisotopi per uso medico nell'Unione europea" 17453/12 2013/11/UE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2012, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica dell'allegato IV (Energia) e dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE 16058/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock 17493/1/12 REV 1 Dichiarazione della Commissione La Commissione ritiene che il regolamento 1342/2008 (piano per il merluzzo bianco) che è stato adottato quale atto legislativo ai sensi del precedente trattato (trattato CE), debba essere modificato mediante la procedura legislativa ordinaria ora vigente ai sensi del TFUE. Per tali motivi la Commissione ritiene che gli articoli 8, 9 e 12 del piano per il merluzzo bianco non possano essere modificati dal Consiglio mediante la procedura non legislativa di cui all'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE. Inoltre, non si può interpretare il contenuto materiale degli articoli 8, 9 e 12 del piano per il merluzzo bianco in modo da includerlo fra le "misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca". La proposta della presidenza di scindere la proposta della Commissione e di adottare ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE la modifica agli articoli 8, 9 e 12 del piano per il merluzzo bianco costituirebbe una violazione del trattato. In tali circostanze la Commissione mantiene la sua proposta originaria che prevede la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE e si riserva il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso previsti dal trattato per opporsi alla modifica apportata dal Consiglio al piano per il merluzzo bianco.	Regola di voto maggioranza qualificata Risultati della votazione tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: NL, ES

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3213^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 20 dicembre 2012 Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde 17289/12 <u>Dichiarazioni della Commissione</u> Squali di profondità La Commissione esaminerà l'elenco delle specie definite squali di profondità nella parte 1 ("Definizione di specie e gruppi di specie") dell'allegato del regolamento, in particolare per quanto riguarda la possibile esclusione del boccanera (<i>Galeus melastomus</i>) e la possibile inclusione del sagri (<i>Centrophorus lusitanicus</i>). Se del caso, la Commissione può proporre di modificare tale elenco, alla luce degli eventuali pareri scientifici che riceverà al riguardo. Occhialone nella zona IX La Commissione prende atto che è stato convenuto un roll-over del TAC del 2012 per l'occhialone nella zona IX, riconoscendo gli sforzi nazionali messi in atto per la gestione sostenibile dello stock. La Commissione chiede una valutazione scientifica delle pertinenti misure nazionali destinate alla protezione dello stock. <u>Dichiarazione della Svezia</u> La Svezia crede nell'importanza di applicare i principi sanciti nell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock migratori e negli orientamenti internazionali per le attività di pesca d'altura del 2008, in particolare per quanto riguarda le valutazioni degli stock, le valutazioni d'impatto e l'applicazione dell'approccio precauzionale. Se non si dispone di pareri scientifici dovrebbe essere seguito l'approccio precauzionale. Il 29 novembre il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta per le specie di acque profonde per il 2013 e 2014. La Svezia voterà contro il compromesso finale in quanto non è stato seguito l'approccio precauzionale per gli stock su cui non si dispone di pareri scientifici attendibili.	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2013/64/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo 17459/1/12 REV 1 Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con il Principato di Andorra, la Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco 17783/12 Decisione di esecuzione 2012/809/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan 17188/12 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan 17189/12 Decisione 2012/811/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo 17499/12 Decisione 2012/810/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran 17332/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Regolamento (UE) n. 1245/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran 17530/12 Conclusioni del Consiglio, del 20 e 21 dicembre 2012, su una richiesta all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali 17348/12	
Dichiarazione del Consiglio Riguardo all'adozione delle conclusioni su una richiesta all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE) n.° 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, il Consiglio rileva che tali conclusioni non pregiudicano il ricorso alle procedure di bilancio ordinarie in relazione al funzionamento dell'Agenzia. 2013/3/UE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Polonia 16718/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione) 11142/12 + 11143/12	
Dichiarazione della Commissione La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato. Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale 17726/1/12 REV 1 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 13/2012 della Corte dei conti europea: "Assistenza dell'Unione europea allo sviluppo in materia di approvvigionamento di acqua potabile e impianti igienico-sanitari di base nei paesi dell'Africa subsahariana" 17288/12 Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con i paesi dell'EFTA 17151/12	

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI
DICEMBRE 2012**

ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio - Futuro contributo finanziario svizzero a favore della Croazia 17723/12 Decisione 2012/812/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq 17850/12 Conclusioni del Consiglio sulla politica estera dell'UE in materia di aviazione – Affrontare le sfide future 17558/12 Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro 16826/12	

Dichiarazione della Repubblica ceca

Fatto salvo l'espletamento delle procedure interne di approvazione, la Repubblica ceca approva la presente decisione.

Dichiarazione della Finlandia

La Finlandia dichiara che potrà applicare il presente accordo in via provvisoria, a norma dell'articolo 30, solo a decorrere dalla data in cui avrà notificato il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dello stesso.

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI DICEMBRE 2012	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche

Dichiarazione del Portogallo

Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'accordo, il Portogallo dichiara che applicherà l'accordo una volta notificato al depositario il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria dichiara che potrà applicare il presente accordo in via provvisoria, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, solo a decorrere dalla data in cui avrà notificato all'Unione europea, quale depositaria dell'accordo, il completamento delle procedure interne necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo.

Dichiarazione della Commissione

Conformemente all'articolo 218, paragrafo 5 del TFUE, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo nel settore del trasporto aereo con il governo dello Stato di Israele.

La Commissione prende atto della decisione unanime del Consiglio di adottare un atto "ibrido" consistente in una decisione presa contemporaneamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio.

La Commissione ritiene che questo atto "ibrido" violi i trattati in quanto, tra l'altro, altera la procedura e le regole di voto di cui all'articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 8, primo comma del TFUE.

La Commissione osserva altresì che, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE, gli Stati membri non hanno la facoltà di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, indipendentemente dalla natura della competenza dell'Unione di cui trattasi.

Pertanto, la Commissione ritiene che la procedura per stabilire la posizione dell'UE nel Comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'accordo sia contraria ai trattati.

La Commissione ricorda il ricorso presentato nella causa C-28/12 Commissione c/ Consiglio pendente dinanzi alla Corte di giustizia e si riserva il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per garantire il rispetto delle disposizioni dei trattati.